

PREVIDENZA dei LIBERI PROFESSIONISTI

ASPETTI GENERALI: le Casse dei professionisti sono state istituite nel tempo da parte di provvedimenti normativi che hanno approvato gli statuti dei singoli ordinamenti. Con la L. 335/1995 sono state autorizzate nuove Casse e sono state estese alcune regole previdenziali della **previdenza obbligatoria** agli iscritti alle Casse medesime. Il D.Lgs. 509/1994 ha completato il processo di **privatizzazione** delle Casse professionali, concedendo alle stesse ampia autonomia normativa. L'autonomia è però soggetta alla **vigilanza** dei Ministeri competenti, all'obbligo di costituire una riserva a **garanzia del pagamento delle pensioni**, nonché all'obbligo di **stabilità di gestione**, col vincolo di assicurare l'equilibrio di bilancio. Nel presente capitolo esamineremo in forma sintetica le regole delle principali Casse in relazione al solo aspetto previdenziale. Prima però è necessario individuare i principali istituti previdenziali che interferiscono con la disciplina autonoma delle Casse professionali.

RAPPORTI tra CASSE e PREVIDENZA OBBLIGATORIA: le regole per il coordinamento con le regole dell'AGO sono le seguenti (L. 335/1995, 449/1997 e 296/2006):

- le Casse hanno la **facoltà** di applicare il **sistema contributivo** per il calcolo delle pensioni;
- la regolamentazione delle **pensioni di anzianità** nel sistema della previdenza professionale deve seguire regole uniformi in relazione all'età (**minimo 58 anni dal 2001**) e al minimo contributivo (**40 anni o in alternativa 35 anni nel rispetto in questo ultimo caso dell'età minima**). La legge estende anche, nell'ambito delle pensioni di anzianità, le regole della **decorrenza (finestre d'uscita)** uniformandolo al **regime dei lavoratori autonomi** (art. 59, co. 20, L. 449/1997);
- i provvedimenti delle Casse necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine devono avere presente il **principio del pro rata** in relazione alle **anzianità già maturate** rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Il principio del pro-rata, ossia del rispetto delle anzianità già maturate al momento di emanazione dei provvedimenti di modifica, comporta l'illegittimità della modifica introdotta dalla **Cassa dei ragionieri e periti commerciali al sistema di calcolo della pensione** (Cass. 8847/2011). Tale modifica, peggiorando la base di calcolo reddituale anche dei periodi già maturati, viola la regola del pro-rata.

GESTIONE SEPARATA INPS: I professionisti che **non appartengono ad un determinato ordine professionale** non hanno diritto di iscriversi ad alcuna Cassa. Per questo la L. 335/1995 ha istituito la **Gestione separata INPS**, proprio per permettere una tutela previdenziale a questi soggetti. Tuttavia spesso i professionisti, regolarmente iscritti ad una Cassa, esercitano **attività non strettamente riconducibili alla professione specifica**, con la conseguenza che sorge il problema di individuare l'**ente previdenziale a cui assoggettare l'obbligo contributivo**. A questo proposito la regola generale è quella dell'**attrazione dei compensi** in questione nei **redditi di lavoro autonomo** legati alla professione principale, con i conseguenti effetti anche sul piano contributivo. In particolare non si considera reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa il **reddito prodotto nell'esercizio della professione**, come, per esempio, il reddito prodotto dall'attività di amministratore di società esercitata da commercialista iscritto all'albo professionale. Viceversa, se il **reddito non è prodotto** nell'esercizio dell'attività professionale, è soggetto al contributo ridotto a favore della gestione separata INPS (per esempio, per un medico che svolge attività di amministratore di condominio, i compensi per tale attività non sono riconducibili, quanto a competenze, alla professione di medico: pertanto sono soggetti alla gestione separata INPS).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA in via NON ESCLUSIVA: l'attività professionale svolta in via non esclusiva da un **professionista iscritto all'albo e che sia anche lavoratore dipendente obbliga** (dove tale possibilità non sia espressamente esclusa dal regolamento della Cassa) a **versare i contributi alla gestione separata INPS** e il **contributo integrativo** alla Cassa professionale in misura pari ad una data percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA (Min. lav., interpello 60/2008). Il professionista che invece esercita in via non esclusiva la **libera professione affiancandola ad attività di lavoro dipendente deve versare all'INPS** il **contributo previdenziale obbligatorio**, con la possibilità di addebitare al committente il 4% del fatturato lordo a titolo di "rivalsa" e alla Cassa di previdenza professionale il **contributo minimo** pari al 2% dei corrispettivi soggetti ad IVA (INPS, msg. 10172/2009).

PROFESSIONISTI non ISCRITTI ALLE CASSE: per i professionisti **non iscritti alle casse** (perché ad esempio già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) scatta l'obbligo di pagare il **contributo ridotto** sui redditi professionali e il 2% a favore delle casse a titolo di contributo integrativo.

– continua –

PRESCRIZIONE dei CONTRIBUTI: la regola generale della prescrizione del credito contributivo (**5 anni**) vale anche nei confronti delle Casse professionali e **non può essere derogata** dalle parti in quanto si tratta di materia di natura pubblicistica. Pertanto una volta esaurito il termine prescrizione per il versamento della contribuzione obbligatoria, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare i contributi previdenziali prescritti (Cass. 25750/2009).

RISCATTO: gli ordinamenti di alcune Casse disciplinano la possibilità di **riscatto studi universitari** nonché di altri periodi specifici (ad es. **periodi di praticantato**). Nel caso di **giovani** che hanno riscattato gli studi universitari in una fase di **non occupazione** (possibilità prevista, dal 2007, dalla L. 247/2007), risulta possibile **trasferire il montante accreditato all'INPS presso una Cassa professionale**; la pratica di riscatto laurea deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione. Ciò quindi non influisce sulla circostanza che **l'iscrizione alla Cassa possa retroagire** (possibilità riconosciuta in alcune Casse) a prima della domanda di riscatto in un momento cioè carente del requisito dell'inoccupazione (INPS, msg. 5529/2009).

RICONGIUNZIONE: è consentito al **lavoratore dipendente**, pubblico o privato, o al **lavoratore autonomo**, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, di chiedere la **ricongiunzione** di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella **gestione cui risulta iscritto** in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto e della misura di un'**unica pensione** (art. 1 L. 45/1990). È prevista anche la possibilità inversa ossia l'**accentramento nella gestione previdenziale** dei **professionisti** dei periodi maturati in forme previdenziali obbligatorie ad es. dell'INPS come autonomo o dipendente. In entrambi i casi la **ricongiunzione è onerosa**. Restano salve le regole relative alla possibilità di **totalizzazione** dei periodi stessi purché ricorrano i requisiti.

RICONGIUNZIONE da CASSE PROFESSIONALI a INPS: nella tabella sottostante le situazioni previste dalla legge.

<p>1° Caso. Il caso riguarda chi, avendo maturato periodi di iscrizione come libero professionista presso una delle Casse previdenziali, che non abbia compiuto l'età pensionabile e sia iscritto presso una forma previdenziale obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi, chiedi di trasferire i contributi dalla Cassa professionale alla gestione previdenziale presso cui è attualmente iscritto.</p>	<p>Se c'è coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili solo quelli relativi ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo criterio, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall'onere di ricongiunzione.</p>
<p>2° Caso. Il secondo caso riguarda invece coloro che hanno già compiuto l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne o età diversa a seconda delle regole della gestione accentrante)</p>	<p>La ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata, anche quindi in una gestione a cui si è stati iscritti in passato. Ad esempio un avvocato di 66 anni attualmente iscritto alla Cassa forense con una contribuzione accreditata di 6 anni, è stato iscritto all'INPS (FPLD) in passato e ha accreditato 13 anni di contributi. In questa ipotesi è possibile chiedere la ricongiunzione all'INPS dei 6 anni accreditati alla Cassa forense.</p>
<p>3° Caso. Un terzo caso, è quella del libero professionista iscritto in una delle casse professionali e titolare di pensione di anzianità nell'AGO, ovvero in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi</p>	<p>Può chiedere all'INPS, ai fini di ottenere un supplemento della pensione in godimento, la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la cassa cui è iscritto successivamente alla liquidazione della pensione</p>

Non sono ricongiungibili secondo le predette modalità i contributi versati in passato presso casse professionali **verso la gestione separata INPS**. In tale caso sarà possibile utilizzare la **totalizzazione**, sempre che sussistano i requisiti.

RICONGIUNZIONE da INPS a CASSE PROFESSIONALI: il libero professionista che sia stato iscritto a **forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti**, pubblici o privati, o per **lavoratori autonomi**, può ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione o Cassa cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono ricongiungibili i **periodi di contribuzione presso diverse gestioni** previdenziali per liberi **professionisti** (art. 1, co. 2 e 3, L. 45/1990). Il libero professionista che goda della erogazione di una **pensione di anzianità** può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato presso altra Cassa professionale e la liquidazione di un **supplemento di pensione** commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata **una sola volta**, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.

– segue Pensioni lavoratori autonomi –

L'ente erogatore della pensione di anzianità può essere o una Cassa professionale o l'INPS stesso; per **esempio** un pensionato di anzianità con trattamento erogato dall'INPS chiede la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la cassa professionale alla quale risulta iscritto successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità, per ottenere un supplemento della pensione (INPS, circ. 179/1990).

REGOLE COMUNI per la RICONGIUNZIONE: innanzitutto la prima regola generale è che le **norme applicabili** per la determinazione del **diritto e della misura della pensione unica** derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle **in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione** assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti **non siano inferiori a 35 anni** o sia stata raggiunta **l'età per il collocamento a riposo** per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 3 L. 45/1990).

LIMITI alla RICONGIUNZIONE: la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata **una sola volta**, salvo che:

- 1) il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di **almeno 10 anni**, di cui **almeno 5 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio** in relazione ad attività effettivamente esercitata: per **esempio** il 30 settembre 2001 un ingegnere ha ricongiunto presso la Inarcassa i contributi maturati presso il FPLD dell'INPS. Dopo avere cessato l'attività professionale si iscrive all'ENPALS dove svolge saltuariamente attività effettiva per almeno 5 anni. Il 30 settembre 2011 chiede la ricongiunzione nell'ENPALS della posizione contributiva accreditata all'Inarcassa;
- 2) in mancanza dei predetti requisiti, venga richiesta all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

RICONGIUNZIONE e CALCOLO dell'ONERE: sia che la ricongiunzione sia da Casse professionali all'INPS o da INPS a Casse professionali le regole per il **calcolo e il versamento degli oneri** sono comuni (art. 2 L. 45/1990). Per i **periodi da ricongiungere precedenti all'1.1.1996** si applicano le regole del **sistema retributivo** basate sulla individuazione della **riserva matematica**. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'**interesse composto al tasso annuo del 4,50%**. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la **riserva matematica** (determinata in base all'art. 13 L. 12.8.1962, n. 1338), necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative. Occorre pertanto considerare i **seguenti elementi variabili**:

- 1) data di presentazione della domanda di ricongiunzione;
- 2) età del richiedente riferita alla data della domanda;
- 3) anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi oggetto di ricongiunzione) sempre riferita alla data della domanda;
- 4) sesso del richiedente.

L'insieme di questi elementi dà luogo ad un coefficiente, cosiddetto **coefficiente di riserva matematica**, contenuto in **tabelle emanate con D.M. 19.2.1981** se la domanda di ricongiunzione è stata presentata entro il 6 novembre 2007 e con **D.M. 31.8.2007** per quelle presentate dopo tale data (le suddette tabelle sono riportate nel capitolo **OBBLIGO PREVIDENZIALE**). Il coefficiente va moltiplicato per la maggior quota di pensione o beneficio pensionistico pari alla differenza tra la pensione senza la quota da ricongiungere e la pensione comprensiva di tali periodi. Si calcolano le **due quote di pensione**, ad esempio utilizzando il sistema retributivo, di cui:

- la prima relativa ai soli contributi accreditati nella gestione accentrante: RMS (retribuzione media settimanale) x settimane accreditate gestione accentrante x 0,00153846 (2% aliquota rendimento : 13);
- la seconda relativa ai contributi versati nella gestione accentrante più quelli trasferiti.

La **differenza** tra le due quote così calcolate rappresenta il **beneficio pensionistico mensile**. Moltiplicando tale importo x 13 otterremo il beneficio pensionistico **annuo** (comprensivo anche della 13^a mensilità per il calcolo della ricongiunzione). Tale importo va moltiplicato per il **coefficiente delle tabelle INPS** (per il 2011, INPS, circ. 54/2011). Da tale somma vanno detratti i **contributi provenienti dalla Cassa professionale** rivalutati, e la somma rappresenta l'**onere di ricongiunzione a carico del richiedente**.

ESEMPIO di CALCOLO

Un lavoratore di 40 anni ha maturato 2 anni presso una Cassa professionale versando complessivamente 1.540 euro che, rivalutati (4,5%), sommano a 1.610 euro.

Nel 2001 viene assunto in qualità di lavoratore dipendente e iscritto al FPLD INPS.

Sapendo di non avere diritto alla totalizzazione (non avendo maturato almeno 3 anni nella Cassa professionale), nel 2011 chiede la ricongiunzione dei 2 anni versati alla Cassa stessa.

- 1) 104 contributi settimanali maturati nella Cassa
- 2) 520 contributi settimanali maturati nel FPLD
- 3) Retribuzione media settimanale al momento della domanda: 875 euro

875 (Retribuzione media settimanale) x 520 (contributi accreditati gest. Accentrante) = 455.000 x 0,00153846 (v. sopra) = 699,99
(pensione spettante tenendo conto dei soli contributi della gestione INPS FPLD)

Contributi accreditati nella gestione INPS accentrante: (34 anni) cioè 1768 più quelli come professionista, 624

875 x 624 = 546.000 x 0,00153846 = 839,99
(pensione mensile che tiene conto di tutti i contributi unificati)

839,99 – 699,99 = 140 x 13 = 1820
(che rappresenta il beneficio pensionistico annuo derivante dalla ricongiunzione).

Tale importo finale va moltiplicato per il coefficiente previsto in funzione del sesso, età e anzianità contributiva nella tabella di cui al D.M. 31.8.2007. Quindi:

1.820 x 14,7597 = 26.862,65 da cui vanno sottratti i contributi trasferiti pari a 1.610 euro.

L'onere sarà pari alla differenza tra le due somme ossia 26.862,65 – 1.610 = 25.252,65 rateizzabili come descritto di seguito.

Per i periodi da ricongiungere **dopo il 31 dicembre 1995** per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il **sistema contributivo**, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l'**aliquota contributiva** obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (INPS, circ. 162/1997). (v. **esempio** nel capitolo **OBBLIGO PREVIDENZIALE**). Il **pagamento** dell'onere di ricongiunzione a carico del richiedente può essere effettuato, su domanda, in un numero di **rate mensili** non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la **maggiorazione di un interesse annuo** composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente (v. **tabella successiva**). Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate (art. 2 L. 45/1990).

Tab. I/2011 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell' 1,6% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità – Anno 2011

Numero rate	Importo mensile della rata	Numero rate	Importo mensile della rata	Numero rate	Importo mensile della rata
1		41	0,025074192	81	0,013027491
2	0,500992960	42	0,024493233	82	0,012876981
3	0,334216159	43	0,023939303	83	0,012730100
4	0,250827831	44	0,023410558	84	0,012586720
5	0,200794893	45	0,022905319	85	0,012446717
6	0,167439650	46	0,022422053	86	0,012309974
7	0,143614517	47	0,021959359	87	0,012176377

– continua –

– segue Pensioni lavoratori autonomi –

8	0,125745705	48	0,021515949	88	0,012045820
9	0,111847772	49	0,021090643	89	0,011918200
10	0,100729454	50	0,020682356	90	0,011793419
11	0,091632676	51	0,020290085	91	0,011671384
12	0,084052052	52	0,019912908	92	0,011552005
13	0,077637699	53	0,019549969	93	0,011435196
14	0,072139704	54	0,019200477	94	0,011320876
15	0,067374795	55	0,018863700	95	0,011208966
16	0,063205517	56	0,018538956	96	0,011099390
17	0,059526759	57	0,018225611	97	0,010992076
18	0,056256769	58	0,017923077	98	0,010886956
19	0,053331004	59	0,017630802	99	0,010783962
20	0,050697829	60	0,017348275	100	0,010683031
21	0,048315447	61	0,017075016	101	0,010584101
22	0,046149659	62	0,016810577	102	0,010487114
23	0,044172213	63	0,016554537	103	0,010392013
24	0,042359566	64	0,016306503	104	0,010298744
25	0,040691942	65	0,016066105	105	0,010207254
26	0,039152608	66	0,015832997	106	0,010117493
27	0,037727310	67	0,015606851	107	0,010029413
28	0,036403830	68	0,015387361	108	0,009942966
29	0,035171634	69	0,015174237	109	0,009858108
30	0,034021594	70	0,014967206	110	0,009774796
31	0,032945759	71	0,014766012	111	0,009692987
32	0,031937174	72	0,014570410	112	0,009612642
33	0,030989723	73	0,014380171	113	0,009533722
34	0,030098014	74	0,014195078	114	0,009456188
35	0,029257268	75	0,014014924	115	0,009380006
36	0,028463237	76	0,013839515	116	0,009305140
37	0,027712136	77	0,013668666	117	0,009231556
38	0,027000574	78	0,013502202	118	0,009159221
39	0,026325509	79	0,013339955	119	0,009088105
40	0,025684205	80	0,013181769	120	0,009018176

– continua –

ENPAPI

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: l'ENPAPI è l'ente che offre tutela previdenziale agli **infermieri professionali** (regolamento approvato il 24.3.1998 e successive modifiche) (D.Lgs. 509/1994). L'obbligo di iscrizione alla Cassa interessa gli iscritti nei **Collegi provinciali IPASVI** che esercitano attività libero professionale:

- in **forma individuale** sia in forma autonoma, di collaborazione coordinata e soci di cooperativa con rapporto autonomo;
- in **forma associata** (in qualità di associato ad uno studio professionale ovvero in qualità di socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo).

Hanno **facoltà di iscriversi** all'Ente:

- gli ultrasessantacinquenni;
- coloro che sono già iscritti ad altri albi e in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria.

CONTRIBUZIONE: gli iscritti all'ENPAPI devono versare la seguente contribuzione:

Tipologia	Contributo minimo	Contributo in percentuale
CONTRIBUTO SOGGETTIVO	euro 550,00	10% sul reddito professionale (su base facoltativa: 12%, 14%, 16%, 18% e 20%)
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	euro 120,00	2% sul volume d'affari

PENSIONE di VECCHIAIA: il trattamento di vecchiaia spetta a:

- tutti gli assicurati che **al compimento del 65° anno di età**, abbiano maturato **almeno 5 anni di contribuzione effettiva** presso l'Ente
- tutti gli assicurati che, al compimento del **57° anno di età**, abbiano raggiunto presso l'Ente un'anzianità contributiva **non inferiore a 40 anni**.

L'**importo** della pensione annua è determinato secondo il **sistema contributivo**, moltiplicando il **montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento**. Il montante contributivo individuale è costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, annualmente rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione calcolato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale.

SUPPLEMENTO di PENSIONE: i contributi versati all'Ente per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno titolo ad ottenere, **ogni due anni, un supplemento di pensione**, ossia l'aggiornamento dell'importo sulla base delle maggiori somme versate.

ASSEGNO di INVALIDITÀ: possono chiedere l'erogazione dell'assegno di invalidità gli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- la **capacità** all'esercizio della professione sia **ridotta a meno di 1/3** in modo continuativo per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente
- risultino versate **almeno cinque annualità di effettiva contribuzione**, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.

L'**importo** dell'assegno di invalidità è quello risultante dall'applicazione del **sistema contributivo** ed è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti, per il coefficiente legale di trasformazione, relativo all'età di 57 anni, nel caso in cui l'età dell'assicurato al momento dell'attribuzione dell'assegno sia inferiore.

PENSIONE di INABILITÀ: la pensione di inabilità spetta agli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- continua -

– segue ENPAPI –

- la **capacità** all'esercizio della professione sia **esclusa**, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione, in modo permanente e totale;
- tale evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in **costanza di iscrizione all'Ente**;
- risultino versate **almeno cinque annualità di effettiva contribuzione**, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda;
- sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività e la relativa cancellazione dal Collegio.

L'**importo** della pensione di inabilità è determinato secondo il **sistema contributivo**, moltiplicando cioè il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti, per il coefficiente legale di trasformazione, relativo all'età dell'assicurato, assumendo il coefficiente relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato, al momento dell'attribuzione della pensione, sia inferiore.

PENSIONE ai SUPERSTITI: nel caso di **decesso del pensionato o dell'iscritto** per il quale risultino **versate almeno 5 annualità di contribuzione effettiva** (di cui almeno **3** nel quinquennio precedente la domanda di pensione) spetta una pensione a favore dei seguenti **familiari**:

- coniuge;
- coniuge legalmente separato senza addebito di responsabilità (il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione solo qualora risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto);
- coniuge divorziato, solo se non passato a nuove nozze e titolare di assegno alimentare;
- figli minorenni;
- figli maggiorenni studenti, che non svolgano attività di lavoro retribuito, per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre il compimento del 26esimo anno di età, sempre che risultassero a carico del *de cuius* al momento del decesso;
- figli maggiorenni, se totalmente inabili al lavoro ed a carico del *de cuius* al momento della morte;
- in mancanza del coniuge e/o dei figli, ai genitori ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro che, alla morte dell'iscritto o del pensionato, risultavano a suo carico;
- in mancanza del coniuge e/o dei figli e dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che, al momento della morte del *de cuius* risultavano inabili al lavoro ed a suo carico.

ENPAB

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: è la Cassa che gestisce la previdenza dei **biologi** (D.Lgs. 103/1996; D.l. 16.7.1997). Sono iscritti i biologi **iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi** nelle sezioni A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione (anche in forma associata) **senza vincolo di subordinazione**, anche sotto **forma di collaborazione coordinata** e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di **lavoro subordinato**. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.

CONTRIBUZIONE: i contributi dovuti dagli iscritti sono così articolati:

- contributo soggettivo:** è pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi entro il massimale contributivo e pensionabile;
- è in ogni caso dovuto un **contributo minimo** ridotto del 50% per chi svolge contemporaneamente attività di lavoro dipendente nonché per redditi di attività libero professionale fino alla somma di euro 4.680,00;
- contributo integrativo** pari al 2% del reddito professionale o da collaborazione nel rispetto di un importo minimo annuo.

PENSIONE di VECCHIAIA: il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del **cinquantasettesimo anno di età**, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato **almeno 5 anni di contribuzione effettiva** e che l'importo della pensione risulti non essere inferiore a **1,2 volte l'importo dell'assegno sociale**. Si prescinde dall'importo minimo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. L'**importo** della pensione annua è determinato secondo il **sistema contributivo**, moltiplicando il montante individuale dei contributi (base imponibile per l'aliquota di computo pari al 10%) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

ASSEGNO di INVALIDITÀ: l'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la **capacità** all'esercizio della professione sia **ridotta** in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, **a meno di un terzo**;
- b) risultino versate in suo favore **almeno 5 annualità di effettiva contribuzione** delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da **infortunio**. L'importo dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di **calcolo contributivo**, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad esso inferiore.

PENSIONE di INABILITÀ: l'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la **capacità** all'esercizio della professione sia **esclusa**, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempre che l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
- b) risultino versate in suo favore **almeno 5 annualità di effettiva contribuzione** delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- c) sia intervenuta la **cessazione effettiva dell'attività professionale** di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale.

La pensione è calcolata con gli stessi criteri indicato nel precedente paragrafo *ASSEGNO di INVALIDITÀ*.

PENSIONE ai SUPERSTITI: nel caso di **morte del pensionato o dell'assicurato**, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione (**almeno 5 annualità di effettiva contribuzione** delle quali almeno **3** nel quinquennio precedente la domanda), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Qualora **non esistano i requisiti assicurativi e contributivi** per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che si trovino nelle condizioni reddituali per il diritto all'**assegno sociale** spetta un'**indennità una tantum** pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accordato a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la **pensione ai superstiti**.

SUPPLEMENTO di PENSIONE: I **contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione** a carico danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno **2 anni** dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

ENPAM

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: l'ENPAM è l'ente di previdenza privatizzato preposto alla gestione del sistema di previdenza dei **medici** (art. 21 D.L.C.P.S. 13.9.1946, n. 233; D.Lgs. 509/1994). L'obbligo sussiste in presenza dello svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo.

CONTRIBUZIONE: si suddividono in due quote:

Quota A – Contributi per l'anno 2011

€ **188,82** annui fino a 30 anni di età;

€ **366,52** annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;

€ **687,82** annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;

€ **1.270,26** annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;

€ **687,82** annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.

Quota B – Contributi 2011 dovuti sui redditi prodotti nell'anno 2010

12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, sino all'importo di € 53.453,27;

1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

– segue ENPAM –

PENSIONE ORDINARIA di VECCHIAIA: la prestazione spetta al:

- compimento del **65° anno di età**;
- in caso di costanza di iscrizione al Fondo: **5 anni di contribuzione effettiva**;
- in caso di **cancellazione**: 15 anni di anzianità contributiva utile.

È tuttavia possibile **rinviare il pensionamento** sino al raggiungimento del 70° anno di età, qualora l'iscritto si avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla **Quota A** del Fondo anche dopo il compimento del 65° anno di età. La pensione, dal punto di vista **dell'importo** spettante, è costituita dalla **somma** della Quota A e della Quota B:

- la **pensione di Quota A** si determina applicando al **reddito medio annuo** virtuale (pari a 8 volte il contributo annuo) la somma delle aliquote relative a ciascun anno di contribuzione, attribuendo:
 - l'**1,10%** per gli anni sino al 31 dicembre 1997;
 - l'**1,75%** dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
 - l'**1,50%** dal 1° agosto 2006;
- la **pensione di Quota B** si determina applicando al **reddito medio annuo** (ricostruito sulla base dei contributi versati in misura intera del 12,50% ovvero ridotta del 2%) le aliquote di rendimento pari:
 - all'**1,75%** per ogni anno di contribuzione al 12,50%;
 - allo **0,28%** per ogni anno di contribuzione al 2%;
 - per i redditi eccedenti il limite di € 53.453,27, la relativa quota di pensione è calcolata applicando alla media dei redditi ulteriori l'aliquota dello **0,07%** per ogni anno di contribuzione.

PENSIONE di INVALIDITÀ: occorre la presenza dei seguenti requisiti:

- **inabilità assoluta e permanente** all'esercizio dell'attività professionale, accertata dall'apposita Commissione medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- **età inferiore ai 65 anni** e, per la Quota A, costanza di contribuzione al Fondo, per la Quota B **almeno 1 anno di contribuzione** alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

La pensione di invalidità è costituita dalla **somma della due quote A e B**:

- Quota A: si calcola come per la **pensione ordinaria**, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni;
- Quota B: come per la **pensione ordinaria**, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65° anno di età, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

PENSIONE INDIRECTA ai SUPERSTITI: in caso di **decesso dell'iscritto** in costanza di contribuzione al Fondo spetta la pensione indiretta ai seguenti superstiti:

- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione medica costituita presso gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri.

Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti: **1)** i genitori, se a carico dell'iscritto prima del decesso; **2)** in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto.

CASSA NOTARIATO

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: la Cassa Nazionale del Notariato è una associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che svolge attività previdenziali ed assistenziali a favore dei **notai e loro familiari** (L. 70/1975; D.Lgs. 509/1994; D.L. 22.9.1995). Iscritti alla Cassa sono tutti i notai **in esercizio** (associati), ad essa iscritti d'ufficio dal momento dell'iscrizione a ruolo e per effetto della stessa, nonché tutti i **notai in pensione** (art. 10 Statuto). Sono invece beneficiari tutti gli iscritti e, nei casi previsti, il coniuge, i figli e gli altri soggetti indicati dal D.P.R. 1092/1973 (artt. 4 e 5 Statuto).

CONTRIBUZIONE: i notai in esercizio hanno l'obbligo di versare una **contribuzione** calcolata in misura percentuale pari al **30% del totale degli onorari di repertorio** ed inoltre – a partire dal 1996 – un **contributo annuo pari a 250 euro** a copertura degli oneri per la corresponsione dell'**indennità di maternità**.

PENSIONE DIRETTA: ha diritto a pensione diretta il notaio che **cessa dall'esercizio** delle funzioni:

- per raggiungimento del limite d'età di **75 anni**, purché abbia esercitato per **almeno 10 anni** la professione notarile;
- per **inabilità assoluta e permanente** a proseguire nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi (art. 25 Regolamento);
- dopo 35 anni di anzianità di esercizio**, di cui **30 anni devono essere di esercizio effettivo** ed i restanti 5 possono: o essere **riscattati e ricongiunti** in base alla normativa vigente in materia, o anche derivare dal **riconoscimento di anzianità convenzionali** in base ad altre disposizioni di legge, fermo restando il requisito dell'età che non può essere inferiore a **58 anni**;
- dopo **20 anni di esercizio effettivo**, purché abbia **almeno 65 anni d'età**.

La pensione diretta può essere **maggiorata**, a domanda, nella misura del **5%** per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e, se inabile, senza limiti di età. Gli anni di esercizio effettivo devono essere almeno 30, mentre la differenza (5 anni) può ottenersi attraverso gli istituti della ricongiunzione e/o del riscatto in base alla L. 45/1990.

PENSIONE INDIRETTA: hanno diritto a tale pensione:

- 1) finché conservi lo **stato vedovile**, il coniuge del notaio deceduto in esercizio (**pensione indiretta**) oppure dopo il pensionamento (**pensione di reversibilità**);
- 2) gli **orfani** di notaio, deceduto in esercizio o dopo il pensionamento, fino al compimento della maggiore età. Il diritto si estende fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se questi proseguano gli studi presso istituti superiori o si iscrivano a corsi universitari o a scuole di specializzazione post-laurea, di preparazione per concorsi pubblici o master ed abbiano redditi che non superino il 50% della pensione diretta che sarebbe spettata al loro genitore;
- 3) gli **orfani maggiori di anni 18 inabili** a proficuo lavoro, purché a suo carico e con esso conviventi.

La presenza del coniuge superstite esclude l'autonomo diritto a pensione del figlio a carico, per il quale viene solo concessa al coniuge una **maggiorazione** della pensione dallo stesso goduta. Tuttavia, il diritto a pensione dei figli mantiene la propria autonomia rispetto a quello del coniuge superstite se, in presenza di **separazione o divorzio**, questi non sono a carico del coniuge superstite oppure se quest'ultimo non è genitore degli stessi. In mancanza del coniuge superstite e dei figli, hanno diritto a pensione gli altri familiari del notaio (**genitori e, in loro mancanza, fratelli e sorelle**). qualora entrambi i genitori del notaio abbiano i requisiti per ottenere la pensione, il diritto del padre prevale su quello della madre, che rimane temporaneamente escluso. In caso di successiva morte del padre la pensione ad esso spettante si consolida in favore della madre.

PENSIONE SPECIALE: al notaio, al coniuge ed ai figli aventi diritto a pensione viene riconosciuto il diritto alla **pensione speciale** (diretta, indiretta e di reversibilità) consistente nell'attribuzione della pensione rapportata all'anzianità di esercizio che il notaio avrebbe maturato se avesse esercitato fino al raggiungimento del limite di **età massimo (75 anni)**, indipendentemente dal numero di anni di esercizio svolto, in caso di **inabilità** o di **decesso**. L'inabilità o il decesso debbono derivare da specifiche infermità o lesioni, rientranti fra quelle contemplate dalla norma regolamentare, e debbono dipendere da fatti inerenti l'esercizio della professione. Si considera sussistente tale dipendenza quando detti fatti siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell'insorgenza dell'infermità o delle lesioni o della morte.

– continua –

ENPACL

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: l'ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei **consulenti del lavoro**) ha come scopo principale lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione della previdenza e assistenza a favore degli iscritti (L. 249/1991; D.Lgs. 509/1994). L'iscrizione all'ENPACL è obbligatoria per tutti gli **iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali** dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. L'iscrizione è **facoltativa**:

- per coloro i quali al momento dell'iscrizione agli Albi suddetti, sono già iscritti e conservano tale **iscrizione ad altra Cassa di Previdenza** per liberi professionisti;
- per coloro che, a norma di legge, **optano per altra Cassa di Previdenza** per liberi professionisti.

In caso di iscrizione presso **due o più albi professionali**, il professionista non può essere iscritto all'ENPACL se l'adesione all'altra Cassa è precedente all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro. Nel caso di iscrizione ad altra cassa successiva all'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro è **obbligatoria la cancellazione** dall'ENPACL.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: è a carico degli iscritti alla Cassa e viene riscosso in quattro rate, mediante MAV inviati dall'Ente, nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre. Sono previste cinque diverse fasce di contribuzione che tengono conto dell'anzianità di iscrizione all'Enpac, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2011: la contribuzione è la seguente:

Anzianità di iscrizione	Importo annuo
Fino a 5 anni (60 mesi)	€ 1.325
Da 6 (61 mesi) a 10 anni (120 mesi)	€ 2.645
Da 11 (121 mesi) a 15 anni (180 mesi)	€ 3.355
Da 16 (181 mesi) a 20 anni (240 mesi)	€ 3.760
Da 21anni (241 mesi) in poi	€ 4.370

A partire **dal sesto anno**, a coloro i quali risultino iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è riconosciuta, a domanda, la facoltà di corrispondere il contributo soggettivo in misura ridotta, con conseguente riduzione in termini pensionistici.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro devono applicare una **maggiorazione percentuale pari al 2%** su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro. La contribuzione integrativa deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, nei confronti del quale il Consulente del Lavoro ha diritto di rivalsa.

POSIZIONE CONTRIBUTIVA: gli iscritti all'ENPACL possono anche **implementare** la posizione contributiva mediante:

- **riscatto** dei periodi per i quali è stato versato il **contributo soggettivo in forma ridotta**; del periodo di **praticantato**, non superiore ad un biennio; del periodo legale per il conseguimento del **titolo universitario** che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro e del **servizio militare**, nonché i servizi ad esso equiparati, compreso il **servizio civile** sostitutivo, entro il limite di due anni. L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo da riscattare, calcolato sulla base delle **tabelle di coefficienti** previste dalla legge n. 45/1990 (v. prima) o in vigore al momento della domanda di riscatto;
- **ricongiunzione onerosa** dei periodi assicurativi accreditati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie comprese quelle di altre Casse professionali;
- **totalizzazione** applicando le regole generali;
- **prosecuzione volontaria** (solo ai fini della **pensione vecchiaia**) della contribuzione all'ENPACL se cancellato dall'ente stesso purché vanti almeno 10 anni di contribuzione, anche non continuativi e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente. L'**importo** del versamento volontario annuo è pari al contributo soggettivo in vigore dall'anno di presentazione della domanda, in relazione alla fascia di appartenenza. Deve essere versato nei termini e con le stesse modalità del contributo soggettivo.

PENSIONE di VECCHIAIA: hanno diritto alla pensione di vecchiaia dell'ENPACL coloro che abbiano i seguenti **requisiti**:

- 65 anni di età, per gli uomini e per le donne;
- 30 anni di iscrizione;
- 30 anni di contribuzione.

La pensione è costituita dalla somma di **tre quote**:

1. la prima è calcolata con l'**importo base in essere al 31 dicembre 2009**, rapportato al numero di annualità e al tipo di contribuzione maturati fino a tale data. È compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione e riscatto;
2. la seconda è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, **maturati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013** per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento. È compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto;
3. la terza, infine, è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione maturati **dal 1° gennaio 2014** per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento. È compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.
La pensione di vecchiaia è aumentata di 1/30 per ogni annualità di contribuzione eccedente le 30 annualità di contribuzione e di iscrizione.

Per una pensione con **decorrenza 2011** l'importo annuo da dividere per 13 in presenza di 30 anni di contribuzione risulta pari alla somma delle due quote:

- 1) **prima quota:** numero di annualità e alla misura (intera o ridotta) della contribuzione maturata al 31.12.2009 (€ 8.834,40 + 1,60 rivalutazione ISTAT) pari a 8.975,75 euro;
- 2) **seconda quota:** pari al numero delle mensilità e alla misura (intera o ridotta) della contribuzione maturata dall'1.1.2010 sino al mese precedente la data di decorrenza pensionistica, pari a 9.144,00 euro.

PENSIONE di ANZIANITÀ: la pensione di anzianità spetta quando ricorrono i seguenti **requisiti**:

- a) 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione, con obbligo di cancellazione dall'Ordine;
- b) 40 anni o più di iscrizione e contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico e non vi è obbligo di cancellazione dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

La pensione è **calcolata** con le stesse regole di quella di **vecchiaia** sopradescritte.

ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI: gli iscritti all'ENPACL hanno diritto in breve ai seguenti ulteriori trattamenti previdenziali:

INABILITÀ	È riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio , abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempre che vi sia costanza di iscrizione all'Ente , e vi siano almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione, salvo che l'inabilità sia causata da infortunio e la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente.
INVALIDITÀ	La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta , in modo permanente , a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente, sempre che sussista il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni nel caso in cui l'evento invalidante sia causato, in costanza di rapporto assicurativo, da infortunio.
PENSIONE INDIRECTA AI SUPERSTITI	La pensione indiretta spetta ai superstiti in caso di decesso del Consulente del Lavoro non titolare di alcun trattamento pensionistico a carico dell'Ente. La pensione è riconosciuta - a domanda - al coniuge e ai figli; in mancanza di questi, spetta ai genitori del Consulente del Lavoro sempreché ricorrano le condizioni di legge. Affinché sorga il diritto alla pensione indiretta è necessario che il dante causa risulti iscritto all'Ente prima del compimento dei 50 anni di età. Inoltre, detta iscrizione deve essersi protratta senza interruzioni per almeno 10 anni.

– segue ENPACL –

INTEGRAZIONE AL MINIMO	Spetta a coloro che non raggiungono un determinato importo di pensione, il cui ammontare è stabilito dalla legge di anno in anno. Per il 2011 l'importo è pari ad € 468,33. Per ottenere l'integrazione della pensione è necessario rientrare entro determinati limiti reddituali , anch'essi stabiliti di anno in anno, pari per il 2011 a 6.088,29 euro. Per redditi superiori fino a 12.176,58 euro l'integrazione è ridotta.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE	I pensionati che continuano l'esercizio della professione dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità (con almeno 40 anni di contributi), hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, nella misura dell'8% dell'ammontare complessivo dei contributi soggettivi ed integrativi versati in ciascun triennio successivo al pensionamento.

CASSA GEOMETRI

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: la Cassa geometri ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli **iscritti e dei loro superstiti** (D.Lgs. 509/1994). Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati **iscritti all'Albo** professionale dei Geometri che esercitano, **anche senza carattere di continuità ed esclusività**, la libera professione. Possono essere iscritti alla Cassa i **praticanti** geometri iscritti negli appositi registri. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può **optare** per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del **reddito professionale** netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) reddito sino ad euro 130.000,00: 11% dall'1.1. 2010 al 31.12.2011; 11,5% dall'1.1.2012 al 31.12.2013; 12% a decorrere dall'1.1.2014;
 b) reddito eccedente euro 130.000,00 : 3,5%.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'**anno di cancellazione** dalla Cassa. È in ogni caso dovuto un **contributo minimo**, fissato in euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per i geometri che iniziano la professione e che si **iscrivono per la prima volta** alla Cassa, i contributi indicati sono ridotti ad **un quarto** per i primi 2 anni di iscrizione ed alla metà per i successivi 3 anni.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale del **4% su tutti i corrispettivi** rientranti nel **volume annuale d'affari** ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo. Deve essere comunque versato **un importo minimo** pari nel 2011 a 900 euro.

PENSIONE di VECCHIAIA: la Cassa Geometri disciplina le seguenti tre tipologie di pensione di vecchiaia prevedendo per ciascuna di esse non solo criteri diversi di calcolo, ma anche differenti requisiti:

	Requisiti di età	Anzianità contributiva
Pensione di vecchiaia contributiva	65 anni	5 anni di anzianità contributiva
Pensione di vecchiaia retributiva	– dall'1.1.2010 65 anni + 6 mesi; – dall'1.1.2011 66 anni; – dall'1.1.2012 66 anni + 6 mesi; – dall'1.1.2013 67 anni a regime	– 2010: 32 anni; – 2011/2012: 33 anni; – 2013-2014: 34 anni; – dal 2015: 35 anni
Pensione di vecchiaia mista in vigore fino al 31.12.2014. Il calcolo adotta il sistema contribuito dal 2007 e retributivo fino a tale data	65 anni	30 annualità in relazione a regolare iscrizione all'albo
Pensione di vecchiaia mista a regime. Il calcolo adotta il sistema contribuito dal 2010 e retributivo fino a tale data	65 anni	– 2010: 32 anni; – 2011/2012: 33 anni; – 2013-2014: 34 anni; – dal 2015: 35 anni

– continua–

PENSIONE di ANZIANITÀ: il diritto alla pensione di anzianità spetta in presenza delle seguenti **condizioni:**

- a) a coloro che hanno maturato almeno **40 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica;
- b) a coloro che hanno maturato almeno **35 anni di effettiva iscrizione** e contribuzione alla Cassa e hanno compiuto almeno 58 anni di età (L. 335/1995 così come modificata dalla L. 449/1997).

Dall'**1.1.2007** il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di **calcolo contributivo** previsto dalla L. 335/1995 nel rispetto del **principio del pro-rata**. Conseguentemente per la determinazione della pensione di anzianità viene assunto un calcolo misto e cioè, per gli anni fino al 31.12.2006, viene adottato il sistema di calcolo retributivo e per gli anni dal 2007 il sistema di calcolo contributivo. Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità è necessario possedere l'ulteriore requisito di accesso (introdotto dall'1.1.2003) rappresentato dal **raggiungimento di un volume di affari** professionale minimo da rivalutare ogni anno con gli indici Istat:

2003	€ 7.000,00
2004	€ 7.150,00
2005	€ 7.350,00
2006	€ 7.500,00
2007	€ 7.600,00
2008	€ 7.750,00
2009	€ 7.900,00
2010	€ 8.150,00
2011	€ 8.200,00

PENSIONE INDIRETTA: ne hanno diritto in qualità di superstiti la **moglie** e i **figli** minorenni o i figli maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili, purché a carico del de cuius all'atto del decesso. L'iscritto alla Cassa deve essere in possesso dei seguenti **requisiti:**

- deve risultare iscritto alla Cassa al momento del decesso e non deve aver maturato la pensione prima del decesso;
- deve vantare almeno 10 anni continuativi di effettiva iscrizione alla Cassa o con eventuali interruzioni non superiori a 5 anni;
- l'iscrizione alla Cassa deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età, ovvero, al momento della reinscrizione l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore a 5 anni;
- l'iscrizione alla Cassa deve essere regolare e regolari i versamenti contributivi per l'arco assicurativo di riferimento.

PENSIONE di INABILITÀ o INVALIDITÀ: per il riconoscimento del diritto sono necessari i seguenti **requisiti:**

- iscrizione alla Cassa al momento della presentazione della domanda e all'insorgere della invalidità/ inabilità;
- **effettiva iscrizione e contribuzione** alla Cassa per almeno dieci anni in caso di malattia e per almeno 5 anni in caso di infortunio (continuativi o con interruzione massima non oltre i 5 anni);
- l'iscrizione alla Cassa deve essere avvenuta prima del compimento del 40° anno di **età**, ovvero, al momento della reinscrizione, l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore a 5 anni;
- riconoscimento da parte della Commissione medica della Cassa della **inabilità** al 100% all'esercizio della professione (per pensioni di inabilità) o della invalidità oltre il 66% (per le pensioni di invalidità);
- **regolare iscrizione** alla Cassa e regolarità nei versamenti contributivi.

INTERCASSA

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: ente privatizzato preposto alla tutela previdenziale degli **ingegneri e architetti** (L. 179/1958; D.Lgs. 509/1994). Devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che possiedono contemporaneamente i seguenti tre **requisiti**:

- Iscrizione all'Ordine professionale;
- possesso di partita IVA individuale o di associazione o di società di professionisti;
- non assoggettamento ad un'altra forma di previdenza obbligatoria.

L'iscrizione ad INARCASSA è **incompatibile** con altre forme di previdenza obbligatoria, anche se legate ad un rapporto di **lavoro dipendente**.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: per il **2011** il contributo soggettivo è pari al 12,5% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF sino a euro 85.400,00 ed al 3% sul reddito superiore a tale importo. È previsto il pagamento di **contributi minimi** nell'anno di riferimento e variabili di anno in anno. Per il **2011** i contributi minimi sono pari rispettivamente a € 1.600,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: il contributo integrativo è pari al 4% del **volume d'affari** dichiarato ai fini IVA, fermo restando l'obbligo di versare una **contribuzione minima** pari a 365 euro per il **2011**. Il contributo integrativo è dovuto anche dai professionisti in possesso di partita iva ma che non sono iscritti ad INARCASSA perché assoggettati ad altra forma di previdenza.

CONTRIBUZIONE GIOVANI ISCRITTI: li giovani con **meno di 35 anni** hanno diritto, per i primi cinque anni solari di iscrizione, alla **riduzione** ad un terzo dei contributi minimi.

PENSIONE di VECCHIAIA: la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di **età**, dopo almeno 30 anni di **anzianità contributiva**. Inoltre, coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a un **supplemento** per ogni ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione. È reversibile per i superstiti.

PRESTAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA: la prestazione previdenziale contributiva spetta all'iscritto in possesso dei seguenti **requisiti** (D.L. 22.7.2005):

- 5 anni di iscrizione e contribuzione;
- 65 anni di età.

I titolari della prestazione possono **continuare l'esercizio** della libera professione. La **maturazione** del diritto è attestata alla data della domanda, in presenza dei requisiti minimi. Per poter fruire della prestazione contributiva il professionista non deve aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non fruiscono di pensione di invalidità o inabilità. Si calcola il **montante contributivo** (contributi soggettivi capitalizzati per gli anni fino al 2001 al 100%; per gli anni 2002 e 2003, al 95% dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile; per gli anni dal 2004 in avanti, al 100% dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile, nonché contributi da riscatto e ricongiunzione) da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione (variabile in base all'età) e si ottiene la pensione annua.

PENSIONE di ANZIANITÀ: la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione, raggiungano le **quote** sotto indicate:

- a) quota **96** dall'1.7.2010 (**età minima 58 – anzianità minima 35 anni**)
- b) quota **97** dall'1.1.2011 (**età minima 58 – anzianità minima 35 anni**)
- c) quota **98** dall'1.1.2013 (**età minima 58 – anzianità minima 35 anni**).

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale. È reversibile per i superstiti.

PENSIONE di INABILITÀ: la pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti **condizioni**:

- la **capacità** dell'iscritto all'esercizio della professione sia **esclusa**, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- l'iscritto abbia compiuto **almeno due anni di anzianità contributiva**, anche non continuativi.

Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio. È reversibile per i **superstiti**.

PENSIONE di INVALIDITÀ: la pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti **condizioni** :

1. che la **capacità** all'esercizio della professione sia **ridotta in modo continuativo** per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
2. che l'iscritto abbia compiuto cinque anni di effettiva **anzianità contributiva**, anche non continuativi.

Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio. La misura della prestazione è pari al 70% della pensione di inabilità. È reversibile per i **superstiti**.

PENSIONE INDIRECTA: la pensione indiretta spetta, ai **coniugi** e ai **figli** dell'iscritto defunto, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di anzianità contributiva. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

CASSA FORENSE

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, istituita con L. 8.1.1952, n. 6, ha lo scopo di assicurare agli **avvocati** che hanno esercitato la professione con carattere di **continuità** ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale, oltre che assistenziale (L. 289/1963; D.Lgs. 509/1994). Sono iscritti alla Cassa:

- a) a domanda o d'ufficio, gli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità;
- b) a domanda, i praticanti avvocati abilitati all'esercizio della professione;
- c) gli avvocati pensionati che conservano l'iscrizione in un albo professionale.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: è dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente misura:

- 13% a decorrere dal 1/1/2009 sul **reddito netto professionale** dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile;
- 3% relativamente alla parte di reddito netto professionale **eccedente il tetto pensionabile**.

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare, a decorrere dall'1.1.2010, un contributo soggettivo modulare obbligatorio **minimo** che per l'anno **2011** è fissato in misura pari ad € 180,00.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: è dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del **4% (in luogo del 2%) a decorrere dal 1/1/2010** relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e va, quindi applicato, nella nuova misura del **4%** a tutte le fatture emesse dall'1.1.2010. È comunque dovuto il **contributo integrativo minimo** da tutti gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia, dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e dei praticanti abilitati al patrocinio per il periodo di iscrizione corrispondente al praticantato.

PENSIONE di VECCHIAIA: la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti **requisiti**:

- fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Coloro che raggiungono il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non hanno maturato l'anzianità indicata, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della **ricongiunzione** ovvero della **totalizzazione**, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, calcolata secondo le regole generali.

– segue Cassa forense –

PENSIONE di ANZIANITÀ: la pensione di anzianità, calcolata con i criteri previsti dagli artt. 4, 5 e 6, è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato i seguenti **requisiti**:

- fino al 31 dicembre 2011, 58 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2012, 58 anni di età e almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2014, 59 anni di età e almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2016, 60 anni di età e almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2018, 61 anni di età e almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2020, 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

PENSIONE di INABILITÀ: òa pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti **condizioni**: **a) la capacità** dell'iscritto all' esercizio della professione sia **esclusa**, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all' iscrizione, in modo permanente e totale; **b) l'iscritto** abbia maturato almeno cinque anni di effettiva **iscrizione e contribuzione** alla Cassa e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell' iscritto medesimo.

PENSIONE di INVALIDITÀ: la pensione di invalidità spetta all' iscritto la cui **capacità** all' esercizio della professione sia ridotta in modo **continuativo**, a **meno di un terzo**, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono inoltre concorrere le seguenti condizioni e cioè avere maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell' iscritto medesimo.

PENSIONE INDIRECTA: le pensioni sono reversibili a favore del **coniuge** superstite, dei **figli** minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

CASSA COMMERCIALISTI

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC), istituita con L. 3.2.1963, n. 100, svolge le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei **Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali** e dei loro **familiari** (D.Lgs. 509/1994). Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con **carattere di continuità**, anche se in pensione. Possono avvalersi della **facoltà** di non iscriversi alla Cassa i Dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale. A tal fine, gli interessati devono **comunicare** e documentare alla Cassa, nel termine previsto per l'iscrizione, le condizioni che li esonerano da tale obbligo.

CONTRIBUZIONE: i contributi previdenziali dovuti alla Cassa per il 2011 sono i seguenti:

	Minimi	Eccedenze/limite reddito
Contributo soggettivo	€ 2.395,00	dal 10% al 17% fino ad € 159.750,00
Contributo integrativo	€ 719,00	4%

Per i **primi tre anni di iscrizione** coincidenti con i primi tre anni di esercizio professionale, non sono tenuti al versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo ma esclusivamente del contributo di maternità e delle eccedenze contributive, pari all'applicazione delle percentuali previste sul reddito netto professionale (dal 10% al 17% a scelta ogni anno da parte del professionista) e sul volume di affari IVA (4%).

PENSIONE di VECCHIAIA: la pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda dell'interessato, agli iscritti alla Cassa che possono far valere i **requisiti** indicati nella sottostante tabella:

Anno di nascita	Requisiti	
	Età anagrafica	Anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Sino al 1939	65	30
1940-1941	66	31
1942-1943	67	32
1944 in poi	68	33
per tutti	70	25

La **pensione unica contributiva** è corrisposta, su domanda dell'interessato, agli iscritti Cassa dal 2004 in poi, che abbiano compiuto almeno 62 anni di età e possano far valere almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti in data anteriore l'importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, è determinato secondo il metodo di **calcolo contributivo**. La pensione degli iscritti che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il **metodo reddituale**, come regolato dalla normativa previgente e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni individuati dal regolamento. Per coloro la cui **anzianità contributiva al 31.12.2003** è costituita da un numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione inferiore al numero di anni coincidenti con il periodo di riferimento, il calcolo della media reddituale è effettuato sulla base del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

PENSIONE di VECCHIAIA ANTICIPATA: la pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta, su domanda dell'interessato, a coloro che abbiano compiuto 61 anni di **età** dopo almeno 38 anni di **effettiva iscrizione e contribuzione**. Il limite di età anagrafica non sussiste per coloro che possano far valere 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

PENSIONE di INABILITÀ: la pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto alla Cassa la cui **capacità** all'esercizio della professione sia **esclusa** in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che possa vantare:

- 10 anni di iscrizione e contribuzione oppure:
- l'inabilità sia causata da infortunio;
- l'inabilità sia causata da malattia e l'effettiva iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età;
- la domanda di iscrizione sia presentata in data anteriore la verifica dell'evento;
- cancellazione dall'Albo professionale.

PENSIONE di INVALIDITÀ: la pensione di invalidità è corrisposta all'iscritto alla Cassa la cui **capacità** all'esercizio della professione sia **ridotta**, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, a **meno di 1/3** in modo continuativo, a condizione che possa vantare:

- 10 anni di iscrizione e contribuzione oppure:
- 5 anni se l'invalidità è causata da infortunio;
- 5 anni se l'invalidità deriva da malattia ma l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età;
- la domanda di iscrizione sia presentata in data anteriore la verifica dell'evento.

PENSIONE INDIRETTA: la pensione indiretta è corrisposta ai **superstiti** (coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, figli minorenni e maggiorenni inabili a proficuo lavoro) dell'iscritto deceduto, non titolare di pensione diretta corrisposta dalla Cassa, a condizione che possiede **10 anni di iscrizione e contribuzione** per pensioni con quota reddituale o **5 anni di iscrizione e contribuzione per le pensioni contributive**. In assenza dei requisiti:

- se il decesso è causato da infortunio, è sufficiente che sia stata presentata la domanda di iscrizione in data precedente l'evento;
- se il decesso è causato da malattia, è sufficiente che sia stata presentata la domanda di iscrizione in data precedente l'evento se l'iscrizione è in corso da data anteriore al 36° anno di età.

PENSIONE di REVERSIBILITÀ: la pensione di reversibilità viene erogata ai **superstiti** (coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, figli minorenni e maggiorenni inabili a proficuo lavoro) dell'iscritto deceduto, titolare di pensione diretta corrisposta dalla Cassa.

CASSA RAGIONIERI

CAMPO di APPLICAZIONE e OBBLIGO ASSICURATIVO: la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei **Ragionieri e Periti Commerciali** ha lo scopo di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali agli iscritti (L. 160/1963; L. 414/1991; D.Lgs. 509/1994). Sono obbligatoriamente iscritti all'Associazione i ragionieri e periti commerciali **iscritti all'Albo** professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione. L'iscrizione è **facoltativa** per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione.

CONTRIBUTI SOGGETTIVI: è pari ad una percentuale oscillante tra l'8% e il 15% a scelta dell'iscritto da applicare al **reddito professionale** dichiarato ai fini IRPEF. I contributi sono dovuti entro un **massimale** di reddito di euro 93.969,00 e nel rispetto di un **minimo** dovuto pari ad euro 2.880,00.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO SUPPLEMENTARE: è pari ad un importo dovuto applicando la percentuale dello 0,5% al reddito dichiarato ai fini IRPEF, nel rispetto di un **minimo** di euro 228,00.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: è una maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel **volume di affari** prodotto ai fini dell'IVA, pari al 4% nel rispetto del **minimale** di euro 1.728,00.

PENSIONE di VECCHIAIA: il diritto spetta nel rispetto dei seguenti requisiti:

- **iscritti al 31.12.2003:** al compimento del 65° anno di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero al compimento del 70° anno di età con 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti al 31 dicembre 1991, l'anzianità di 25 anni è ridotta a 20 anni. La pensione è calcolata fino al 31.12.2003 col sistema retributivo e da tale data col metodo contributivo;
- **iscritti dal 1.1.2004:** al compimento del 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 58° anno di età con 37 anni di anzianità contributiva, ovvero senza limiti di età con almeno 40 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione di vecchiaia anticipata). La pensione è interamente calcolata col sistema contributivo.

QUOTA A RETRIBUTIVA: viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi **al 31 dicembre 2003**. La misura della quota "retributiva" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati. La misura della pensione non può essere inferiore all'80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 20 anni solari anteriori.

QUOTA B CONTRIBUTIVA: viene calcolata sulla contribuzione versata **dal 1° gennaio 2004**. La misura della quota "contributiva" è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione in relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione. La quota contributiva non ha minimali e massimali.

PENSIONE di ANZIANITÀ: si consegue al raggiungimento del 58° anno di **età** con almeno 37 anni di effettiva **iscrizione e contribuzione** ovvero con 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, senza alcun limite di età. La pensione di anzianità è **compatibile con l'iscrizione all'Ordine** o a qualsiasi altro Albo o elenco di **lavoratori autonomi**, nonché con lo svolgimento di attività **di lavoro dipendente** o associato. La misura annua della pensione di anzianità è determinata dalla somma di due quote: la quota "retributiva" e quella "contributiva".

PENSIONE di INABILITÀ: si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti **condizioni:**

- esclusione permanente e totale della capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l'iscrizione;
- almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o 5 anni se l'inabilità è causata da infortunio.

La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Ordine e decorre dal mese successivo a quello della cancellazione.

PENSIONE di REVERSIBILITÀ: Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità sono reversibili al **coniuge** ed in mancanza del coniuge ai **figli** minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non oltre il 26° anno di età.

